

Analisi del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76

Osservazioni generali

Il decreto-legge 76, pur contenendo delle misure condivisibili, difficilmente riuscirà ad imprimere l'auspicata e necessaria scossa al nostro sistema produttivo e ai consumi interni a causa della insufficienza delle risorse stanziare, soprattutto se rapportate alle condizioni generali del Paese.

Ben vengano, quindi, alcune delle misure contenute in questo provvedimento, ad iniziare da quelle relative all'occupazione di giovani e di disoccupati coperti dall'ASpl, ma occorre essere consapevoli del fatto che si tratta di un inizio di cura e non dell'uscita dalla malattia.

La perdurante crisi economica ha bruciato centinaia di migliaia di posti di lavoro: nel giugno del 2009 gli occupati erano poco più di 23 milioni, mentre le persone in cerca di occupazione erano 1.936.000. A distanza di quattro anni gli occupati sono diminuiti di 430mila unità e i disoccupati sono cresciuti del 62,2%, pari in valori assoluti ad 1,2 milioni in più.

È di tutta evidenza come non può essere questo provvedimento ad invertire un trend così fortemente negativo, in quanto gli stessi incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori (articolo 1 del decreto-legge 76/2013) potranno portare al massimo a circa 57mila nuovi posti di lavoro, 35mila dei quali nelle regioni meridionali (il 62,7% del totale), nell'intero periodo di fruizione del bonus.

Nuove assunzioni potranno arrivare anche dalla misura contenuta all'articolo 7, comma 5 (riconoscimento di un contributo mensile al datore di lavoro che, non essendone tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASpl), ma esse si potranno concretizzare soltanto in presenza di significativi cambiamenti nei consumi interni e nella domanda estera.

Il decreto-legge 76, come gli altri provvedimenti precedenti, in particolare il decreto-legge “Emergenze” (n. 54/2013), è improntato ad una tattica meramente attendista. Si pensi, ad esempio, a conferma di questo assunto, al rinvio della prima rata dell’Imu, dell’addizionale legata alla consistenza abitativa sulla Tares e dell’incremento dell’aliquota ordinaria dell’Iva. In tutti e tre i casi, il governo ha deciso di temporeggiare, evitando di prendere posizione in un senso o nell’altro.

Ora, però, alla luce della attesa, ma non scontata decisione della Commissione Ue di permettere agli Stati virtuosi – Italia compresa – una maggiore flessibilità di bilancio per favorire gli investimenti pubblici produttivi, cofinanziati dalla stessa Unione europea, occorre imprimere una svolta, se veramente si vuole agganciare quel barlume di ripresa che il Ministro dell’economia, Fabrizio Saccomani, sembra individuare nel secondo semestre dell’anno in corso.

La partita vera si gioca quindi da oggi a settembre, quando, dopo un consistente riscaldamento, il governo dovrà scendere in campo con la Legge di Stabilità, la delega fiscale e con misure in materia di previdenza, con gli obiettivi dichiarati di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie con reddito da lavoro dipendente o da pensione e sulle imprese che assumono, in particolare giovani, donne ed over 50; di valorizzare le professionalità nel pubblico impiego attraverso il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro; di superare gli elementi di forte iniquità presenti nella riforma pensionistica del 2011, cosa che ha generato una vasta platea di esodati, privi di ogni sostegno al reddito; di avviare un piano di infrastrutturazione volto a ridurre il gap territoriale; di eliminare l’Imu sulla prima casa civile abitazione.

Ulteriori rinvii non sarebbero, a questo punto, comprensibili e, soprattutto, non sarebbero utili al Paese che continua ad avere energie e potenzialità fortemente inespresse.

Rinviando al presente documento per l’analisi dei singoli provvedimenti contenuti nel decreto-legge 76, si formulano in maniera sintetica alcune osservazioni.

L’articolo 1, come accennato, introduce degli incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. Se è vero che i numeri sulla disoccupazione giovanile hanno ormai assunto proporzioni da allarme sociale, è pur vero che esiste già un canale

non sufficientemente sfruttato che è quello dell'apprendistato. Qualche perplessità si esprime in ordine ad una delle tre condizioni (essere privi di diploma di scuola media superiore o professionale) che potrebbe favorire il precoce abbandono scolastico.

Anche i successivi articoli 2 e 3 introducono delle misure straordinarie per favorire l'occupazione giovanile, in particolare attraverso degli stanziamenti per i tirocini sia in fase di studio (l'articolo 6 apre alla possibilità di introdurre una flessibilità oraria del 25% negli istituti professionali) che dopo il conseguimento di un diploma o una laurea. Si tratta dell'attuazione delle raccomandazioni contenute nella cosiddetta Garanzia per i giovani (Youth Guarantee, richiamata all'articolo 5). Poiché i tirocini non sono veri e propri lavoro è fondamentale che in fase di applicazione si favoriscano quelle imprese che offrono maggiori certezze in fatto di futura assunzione.

Da valutare la congruità degli stanziamenti previsti, ad iniziare da quelli destinati all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; al momento i 26 milioni annui possono attivare poco più di 850 iniziative.

Sempre nell'articolo 3 è contenuta la sperimentazione di una Carta per l'inclusione sociale nel Mezzogiorno, al fine di contrastare la povertà assoluta. Il modello della precedente Carta acquisti è esteso anche ai piccoli centri, prima esclusi. È fondamentale garantire i massimi controlli possibili affinché siano le famiglie veramente bisognose, ad iniziare da quelle che hanno l'unico reddito da lavoro dipendente in seguito a licenziamento, a fruire del beneficio.

L'articolo 4 richiama la necessità di velocizzare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi operativi nazionali e del Piano di Azione Coesione. L'Ugl, presente nei Comitati di sorveglianza dei programmi nazionali e regionali, ha potuto apprezzare una significativa accelerazione nella spesa dei fondi comunitari, dopo una prolungata stasi. Occorre quindi proseguire su questa linea, coinvolgendo il partenariato economico e sociale nella coda della programmazione 2007-2013 e nella futura programmazione 2014-2020.

L'articolo 7 modifica diverse norme sulle quali era intervenuta la legge 92/2012 (riforma del lavoro); fra le misure principali, vi è sicuramente il contributo riconosciuto ai datori di lavoro

che assumono, senza esserne tenuti, lavoratori in ASpl, che, nell'ipotesi massima ammonta a poco meno di 9.800 euro, spalmati su 18 mesi. Per essere efficace, tale misura necessita che siano rafforzati i Centri per l'impiego e le Agenzie per il lavoro nella attività di matching, l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Nello stesso articolo, le modifiche introdotte al regime dei contratti a tempo determinato rispondono ad esigenze manifestate principalmente dal sistema delle imprese, mentre è apprezzata l'estensione ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di collaborazione anche a progetto e agli associati in partecipazione della disciplina sulle dimissioni volontarie in caso di maternità o paternità come contrasto al fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco.

L'istituzione di una banca dati sulle politiche attive e passive del lavoro, prevista all'articolo 8, è sicuramente utile, mentre nelle ulteriori disposizioni in materia di occupazione (articolo 9) si reputa congruo l'adeguamento delle ammende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, fondamentali per assicurare migliori condizioni di lavoro. Nello stesso articolo è ragionevole la misura che subordina l'ingresso di nuovi lavoratori stranieri alla verifica della disponibilità di un disoccupato – straniero o italiano – presso il Centro per l'impiego competente. Corretta anche la previsione della concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai lavoratori stranieri le cui procedure di emersione siano state rigettate o non siano andate a buon fine per cause non imputabili al lavoratore stesso.

Nello stesso articolo 9, le modifiche introdotte alle discipline della società a responsabilità limitata semplificata e delle start up potrebbero rilanciare due strumenti adottati nel corso del 2012.

Relativamente all'articolo 10, la nota lieta è l'esclusione dai tagli in ambito regionale delle risorse destinate alle politiche sociali e alla non autosufficienza.

In merito all'articolo 11, oltre al già accennato slittamento dell'aliquota ordinaria dell'Iva, si esprimono perplessità sugli acconti Irpef e sull'introduzione di una accisa sui prodotti che sostituiscono il consumo di tabacco, comprese le sigarette elettroniche. Si tratta di una

misura che penalizza uno dei pochi mercati in crescita che ha creato numerosi posti di lavoro.

Fra le sei fonti che assicurano la copertura del decreto-legge (articolo 12) (Fondo per il federalismo amministrativo; Fondo per gli interventi strutturali di politica economica; maggiori entrate da acconti ed accise; Fondo canoni di locazione di immobili; Fondo che esclude dal pagamento dell'Irap le persone esercenti arti e professioni; Fondi di riserva e speciali), qualche perplessità si esprime circa l'effettiva consistenza delle entrate dalle accise sui prodotti sostitutivi del tabacco lavorato.

Analisi degli articoli del decreto-legge 76

Articolo	Contenuto	Commento
Titolo I – Misure straordinarie per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale		
<p>Art. 1 – Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani</p>	<p>L’articolo 1 è volto a promuovere l’occupazione stabile di giovani fino a 29 anni, attraverso l’istituzione in via sperimentale di un incentivo per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato i giovani tra i 18 e i 29 anni che soddisfino, secondo il comma 2, una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</p> <p>b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale</p> <p>c) vivano soli con una o più persone a carico.</p> <p>Tali assunzioni, ai sensi del comma 3, devono comportare un incremento occupazionale netto; esse dovranno essere effettuate dopo l’entrata in vigore del presente decreto e in data non antecedente a quella dell’approvazione degli atti di riprogrammazione, ex comma 10, comunque non oltre giugno 2015. Tale incremento occupazionale, ai sensi del comma 6, è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione. L’incremento della base occupazionale va considerato, secondo il comma 7, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto.</p> <p>Il comma 4 stabilisce che l’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda</p>	<p>La misura prevede uno stanziamento per il 2013 di 148 milioni, di cui 100 per le regioni del Sud e 48 milioni per il Centro-Nord. Nel dettaglio, lo stanziamento è il seguente:</p> <p>Per le regioni del Sud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 mln per il 2013; - 150 per il 2014; - 150 per il 2015; - 100 per il 2016. <p>Per le altre regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48 mln per il 2013, - 98 mln per il 2014; - 98 mln per il 2015; - 50 mln per il 2016. <p>Quanto stanziato potrebbe attivare fino ad un massimo di circa 17.500 posti di lavoro per il 2013, di cui poco meno di 12.000 nel Mezzogiorno. Nel 2014, è possibile ipotizzare fino a circa 12.000 posti di lavoro nel Sud, mentre nel Centro-Nord si potrebbe arrivare a circa 7.700 posti di lavoro. Nell’intero periodo si possono stimare assunzioni massime per 35.500 unità nel Mezzogiorno e per 21.100 unità nel Centro-Nord. È, però, fondamentale che tutte le risorse stanziate siano poi indirizzate a sostegno dell’intervento, evitando il bis di quanto accaduto con gli incentivi introdotti con il Decreto Sviluppo del 2011 (il decreto legge 70/2011 è peraltro richiamato nell’articolo 2 del presente decreto-legge con riferimento alla data ultima del 15 maggio 2015 per l’utilizzo del credito di imposta): i 142 milioni di euro stanziati per il credito di</p>

	<p>imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi per un importo inferiore ai 650 euro mensili per lavoratore assunto.</p> <p>Il comma 5 prevede un incentivo corrisposto per 12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, ai datori di lavoro che non abbiano già usufruito dell'incentivo per l'assunzione di cui al comma 4.</p> <p>Gli incentivi non spettano nei casi individuati dall'art. 4 commi 12-15 della l.n. 92/2012, dove sono elencate una serie di cause ostative: obbligo precedente; violazione del diritto di precedenza; ricorso alla sospensione dal lavoro; assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; cumulo dei periodi; inoltre tardivo delle comunicazioni telematiche. Entro 60 giorni l'INPS adegua le proprie procedure on line per ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo. Le risorse per gli incentivi sono individuati:</p> <p>a) per le regioni del mezzogiorno, fino al 2016, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione per destinate ai programmi operativi 2007 – 2013 e al Piano di Azione Coesione, previo consenso della Commissione europea;</p> <p>b) per le restanti regioni, 294 milioni per il quadriennio 2013 – 2016, ripartiti con i criteri dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al MPLS e alla Presidenza del Consiglio. Le risorse così individuate sono riassegnate al Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione. L'incentivo è</p>	<p>imposta hanno prodotto meno di 9mila posti di lavoro. Qualche perplessità si esprime in ordine alle condizioni soggettive in cui devono trovarsi i giovani per essere assunti. La seconda condizione – essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale – sembra andare in controtendenza rispetto a tutti gli sforzi per accrescere le competenze professionali dei giovani; paradossalmente, un giovane in possesso di un diploma è sfavorito rispetto ad un altro privo dello stesso, cosa che potrebbe favorire, soprattutto in certe aree del Paese, un precoce abbandono scolastico.</p>
--	--	---

	<p>ricosciuto dall'INPS, secondo il comma 14, in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente; nel caso di insufficienza delle risorse, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande in riferimento alla regione in cui sia stata constatata l'insufficienza delle risorse. A valere sulle risorse nell'ambito dei POR 2007 – 2013, le regioni possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo e in tal caso l'incentivo si applica anche alle assunzioni intervenute dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con cui si dispone l'attivazione dell'incentivo e comunque avvenute non oltre il 30 giugno 2014. Le regioni devono indicare in tale provvedimento l'ammontare massimo delle risorse destinate all'incentivo potendo, inoltre, prevedere requisiti aggiuntivi. L'INPS fornisce alle regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a verificare la compatibilità di tale articolo con le norme che sostituiranno il regolamento UE 800/2008, in materia di aiuti di stato alla sua scadenza.</p>	
<p>Art. 2 – interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile</p>	<p>Le misure al presente articolo sono applicabili fino al 31 dicembre 2015. Il comma 2 prevede che, in materia di apprendistato, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di</p>	<p>Si tratta di misure straordinarie attivabili in un arco temporale prestabilito: il 31 dicembre 2015. La definizione di linee guida sul contratto di apprendistato professionalizzante è utile per uniformare un panorama che oggi appare molto diversificato per regione, cosa che si riflette sul maggiore o minore ricorso ad</p>

	<p>apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 da microimprese e PMI, sulla base di alcuni principi guida: a) piano formativo individuale obbligatorio solo riguardo alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) registrazione della formazione in documenti aventi i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino; c) per imprese multilocalizzate la formazione avviene secondo la disciplina della regione ove insiste la sede legale. In caso di mancata adozione delle linee guida trovano diretta applicazione le lettere a, b e c di cui sopra in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica. Proroga di un mese per i tirocini nelle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, compresi quelli istaurati all'interno delle pubbliche amministrazioni (commi 8 e 9). È istituito in via sperimentale un Fondo per presso il MLPS con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, finalizzato a consentire alle amministrazioni dello stato di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento, nel caso non sia possibili attingere alle risorse dell'amministrazione destinati alle esigenze formative. Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del Presidente del Cdm. Gli interventi straordinari ai precedenti commi sono oggetto di monitoraggio secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 2 della Riforma Fornero.</p>	<p>uno strumento che pure è decisivo per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Si segnala come al momento è attivo un organismo tecnico ministero-regioni-parti sociali con l'obiettivo di arrivare alla individuazione di profili professionali condivisi. L'istituzione di un fondo sperimentale per l'indennità da corrispondere ai chi svolge tirocinio presso le pubbliche amministrazioni risponde ad un obbligo che scaturisce dalla legge 92/2012, richiamata anche per quanto attiene alla fondamentale attività di monitoraggio. Il credito di imposta di cui al decreto legge 70/2011 ha avuto un avvio difficoltoso e risultati al di sotto delle aspettative. Di fatto l'iter attuativo ha richiesto più tempo del preventivato (all'originaria scadenza del 15 maggio 2013, diverse regioni non aveva ancora pubblicato le graduatorie); le domande in regola sono state poco più di 20mila, mentre quelle effettivamente finanziate sono meno di 9mila. Alla scadenza del maggio del 2013, le imprese hanno utilizzato credito di imposta per 10milioni di euro. Da valutare la congruità di quanto stanziato (10,6 milioni di euro) a sostegno delle attività di tirocinio curriculare per gli studenti meritevoli, mentre l'ipotesi di tirocini per gli studenti del quarto anno delle superiori è utile per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.</p>
--	---	--

	<p>Il credito d'imposta previsto dal dl 70/2011 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed utilizzabile entro il 15 maggio 2015. È autorizzata una spesa di 3 mln per il 2013 e di 7,6 mln di euro per il 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'a.a. 2013/2014. Con decreto del MIUR saranno stabiliti i criteri di ripartizione, su base premiale, di tali incentivi. Le università provvedono all'attribuzione agli studenti seguendo i seguenti criteri di premialità: regolarità del percorso di studi; votazione media degli esami; condizioni economiche dello studente in base all'Isee. Le università per l'assegnazione delle risorse danno priorità ai laureandi per una quota massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato quale cofinanziamento nella misura del 50% del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico o soggetto privato in qualità di ente ospitante. Il MIUR con decreto-legge fissa criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso le imprese, e altre strutture destinati agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per gli studenti degli istituti tecnici e professionali, sulla base di criteri premiali.</p>	
<p>Art. 3 – Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno</p>	<p>Per il Mezzogiorno, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, si attiveranno le seguenti misure mediante versamento all'entrata</p>	<p>Misura finalizzata ad incentivare l'occupazione dei giovani nel Mezzogiorno. Le risorse individuate sono tutte a carico dei fondi strutturali 2007 – 2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, previo</p>

	<p>del bilancio dello Stato di 108mln di euro per il 2013, 108 mln per il 2014 e 28 mln per il 2015:</p> <p>a) rifinanziamento delle misure per l'autoimpiego e l'imprenditorialità (d.lgs. 185/2001) per massimo 80 mln di euro;</p> <p>b) rifinanziamento, per massimo 80 mln di euro dell'azione del Piano di Azione Coesione per la promozione e la realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici del Mezzogiorno;</p> <p>c) finanziamento, per massimo 168 mln di euro, di borse di tirocinio formativo a favore dei NEET tra i 18 e i 29 anni residenti o domicilianti nelle zone del mezzogiorno, con un'indennità di partecipazione.</p> <p>La sperimentazione della "carta acquisti" (già social card), prevista dall'art. 60 del dl n. 5/2002, è estesa per un massimo di 167 mln di euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per gli anni 2014 – 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non siano già coperti. Tali risorse sono destinate al Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.</p>	<p>consenso della Commissione europea. Le maggiori risorse individuate sono destinate al finanziamento di borse per tirocini formativi a favore dei NEET tra i 18 e 29 anni. L'esecutivo stima che con tale misura saranno attivati circa 80mila stage di 6 mesi; in pratica si tratta di 350 euro mensili.</p> <p>La sperimentazione della Carta acquisti è estesa anche a comuni più piccoli del Mezzogiorno. Come in tutte le altre misure analoghe alla presente, la raccomandazione è sempre di verificare attentamente il reale diritto della persona ad accedere al beneficio, vista l'alta incidenza di autocertificazioni infedeli. I benefici dovranno andare prioritariamente alle famiglie numerose.</p>
<p>Art. 4 – Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali</p>	<p>Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro 30 gg le amministrazioni titolari di tali programmi operativi</p>	<p>Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto le amministrazioni provvedono ad attuare le procedure per la riprogrammazione di fondi, da cui dipende l'operatività di alcune misure previste dal presente decreto.</p>

<p>cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione</p>	<p>provvedono ad attuare le procedure di modifica degli stessi. Entro 30 gg il Gruppo di Azione Coesione provvede a determinare le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate al Piano e dell'ammontare si terrà conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali 2014 – 2020.</p>	
<p>Art. 5 – Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga"</p>	<p>È istituita presso il MLPS è istituita un'apposita struttura di missione, che opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino dei servizi per l'impiego, e fino al 31 dicembre 2015, finalizzata all'attuazione della Youth Guarantee e promozione della ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale, in particolare quelli in deroga. La struttura della missione è coordinata dal Segretario Generale del MLPS o da un Dirigente Generale ed è composta dal Presidente di Italia Lavoro, dal Direttore Generale dell'INPS, dai dirigenti delle DG del MLPS, tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, due rappresentanti dell'UPI e da un rappresentante di Unioncamere. I componenti non percepiscono indennità o emolumenti. Per il funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un capitolo dello stato di previsione del MLPS con una dotazione di 40mila euro per il 2013 e 100mila per ciascuno degli anni 2014 – 2015, cui si provvede mediante una riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.</p>	<p>Presso il MLPS è istituita una struttura di missione finalizzata all'attuazione della Youth Guarantee e alla promozione della ricollocazione dei lavoratori in cassa integrazione.</p>
<p>Art. 6 – Disposizioni in materia di istruzione e formazione</p>	<p>Gli istituti professionali possono utilizzare nel primo biennio e nel secondo anno del primo biennio, spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni</p>	<p>Si tratta di una possibilità che gli istituti professionali hanno di avvicinare gli allievi al mondo del lavoro.</p>

	per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa.	
Titolo II – Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale		
Art. 7 – Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92	<p>Si tratta di una serie di modifiche alla normativa vigente, ad iniziare dal d.lgs. 368/2001 (contratto a tempo determinato). I Contratti collettivi nazionali di lavoro possono stabilire la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato acausale in ogni altra ipotesi individuata dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Viene abrogato il comma 2 bis dell'art. 4, che vieta la proroga per il contratto a tempo determinato acausale.</p> <p>Viene previsto al comma 2 dell'art. 5 che anche il rapporto di lavoro instaurato con contratto a tempo determinato se prolungato per 30 giorni oltre la scadenza si considera a tempo indeterminato. Viene abrogato l'onere per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l'impiego che il rapporto a termine proseguirà oltre la sua scadenza. Viene modificata la disciplina della successione dei contratti a termine riducendo l'intervallo a 10 e 20 giorni, in base alla durata del contratto precedente (inferiore o superiore a 6 mesi). Tali termini non si applicano per lavori stagionali e alle ipotesi individuate da CCNL stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Viene prevista l'esclusione dalla disciplina dei contratti a tempo determinato dei lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di</p>	<p>La principale misura contenuta in questo articolo, quella che potrebbe favorire nuova occupazione, è relativa al riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che assumono, senza esserne tenuti, lavoratori in ASpl, la nuova indennità di disoccupazione introdotta dalla legge 92/2012. Si tratta di una misura che potrebbe avere una sua efficacia e che peraltro è a costi invariati per lo Stato, che anzi risparmia parte dell'indennità che avrebbe dovuto erogare al lavoratore disoccupato. Tale misura per funzionare necessita, però, di un rafforzamento dei servizi per il lavoro, così come previsto nella stessa legge 92/2012. I Centri per l'impiego e le Agenzie per il lavoro dovranno attivarsi nella cosiddetta attività di matching, l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Tale attività potrebbe essere sostenuta dalle regioni con il riconoscimento di incentivi e meccanismi premiali per ogni assunzione andata a buon fine. Da valutare la possibilità di riconoscere un bonus, magari ridotto nella durata e nell'ammontare, anche in caso di assunzione non a tempo pieno o con contratto a tempo determinato. Le altre misure contenute nel decreto sembrano avere un impatto in termini occupazionali ridotto; in molti casi si tratta di utili interventi di chiarimento (lavoro intermittente, contratti a progetto, esclusione del tentativo di conciliazione obbligatoria) e di proroga di</p>

	<p>durata non superiore a dodici mesi.</p> <p>I CCNL possono stabilire limiti all'utilizzazione del contratto a tempo indeterminato acausale. Viene modificato il D.lgs. 276 del 2003.</p> <p>Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore, per un periodo non superiore alle 400 giornate lavorative in tre anni, effettivamente prestate dopo l'entrata in vigore di tale decreto. pena trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In caso di mancata comunicazione per i rapporti di lavoro non superiori ai 30 giorni, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 35 co. 5 nel caso in cui dagli adempimenti contributivi si evidenzi la volontà di non celare il rapporto di lavoro.</p> <p>Per il contratto di lavoro a progetto, il progetto non può comportare lo svolgimento di attività che soddisfino entrambi i requisiti di esecutività e ripetitività.</p> <p>Per il contratto di lavoro accessorio viene eliminato il requisito della mera occasionalità per le attività per cui può essere utilizzato. Il nuovo dettato dell'art. 74 comma 2bis prevede che con Decreto del MLPS saranno stabilite specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari per disabili, detenuti, tossicodipendenti o fruitori degli ammortizzatori sociali per i quali è prevista la contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.</p> <p>Viene modificato l'art. 7 co. 6 della l. n. 604 del 1966 (licenziamenti individuali), escludendo l'esperibilità del tentativo di conciliazione in alcuni casi di licenziamento (superamento</p>	<p>termini scaduti, come nel caso piuttosto complesso dell'avvio dei Fondi di solidarietà bilaterale. Le modifiche introdotte al regime dei contratti a tempo determinato rispondono ad esigenze manifestate principalmente dal sistema delle imprese. Particolarmente apprezzata l'estensione ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di collaborazione anche a progetto e agli associati in partecipazione della disciplina sulle dimissioni volontarie in caso di maternità o paternità; si tratta di una misura volta a contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco.</p>
--	--	---

periodo di comparto; cambio di appalto con riassunzione; termine attività con chiusura del cantiere nel settore edile).

Viene modificata la l.n. 92/2012.

Il sistema di monitoraggio della riforma si occuperà anche di monitorare gli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali.

Viene posticipata la perdita dell'efficacia da parte dei contratti intermittenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma al 1° gennaio 2014.

Viene inserito il comma 10bis all'art. 2 (ammortizzatori sociali) che prevede, per il datore che assuma, senza esservi tenuto, a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'ASPI, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale beneficio è escluso per l'assunzione di lavoratori licenziato dallo stesso datore di lavoro, nei sei mesi prima.

Prorogato fino al 31 ottobre 2013 il periodo entro cui le Organizzazioni sindacali possono sottoscrivere accordi o contratti collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà o procedere alle azioni alternative previste dall'art. 3; l'adeguamento per i fondi di cui all'art. 2 co. 28 della l.n. 662 nel 1996, è posticipato al 31 dicembre 2013.

Estensione anche ai lavoratori a progetto, co.co.co., e con contratti di associazione in partecipazione di quanto previsto in materia di tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco.

Viene modificato l'art. 4 del d.lgs. 181/2000 prevedendo la

	<p>conservazione dello stato di disoccupazione a seguito dello svolgimento dell'attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizioni. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali o meno impiegati nei lavori socialmente utili.</p>	
<p>Art. 8 – Banca dati politiche attive e passive</p>	<p>Senza maggiori oneri, viene istituita presso il MLPS una banca dati che raccoglie le informazioni sulle persone da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati e le opportunità di impiego con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi di politica attiva.</p>	<p>L'istituzione di una banca dati è utile, soprattutto se ad essa avranno accesso anche le parti sociali che possono così valutare l'efficacia delle misure adottate. La terminologia adottata al comma 2 ("soggetti da collocare nel mercato del lavoro") andrebbe rivista nel rispetto delle centinaia di migliaia di persone che vivono con apprensione la ricerca di un posto di lavoro.</p>
<p>Art. 9 – Ulteriori disposizioni in materia di occupazione</p>	<p>La disciplina prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, che prevede la corresponsione, entro due anni dalla cessazione di un appalto, dei trattamenti retributivi, le quote del tfr, i contributi previdenziali e i premio assicurativi al lavoratori, sono estese anche ai lavoratori con contratti di natura autonoma. Le stesse disposizioni, però non trovano applicazione nell'ambito di contratti d'appalto stipulati con le PA.</p> <p>Viene modificato l'adeguamento dell'ammontare delle ammende in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 81/2008.</p> <p>Viene prevista la possibilità, con l'inserimento del comma 2 ter all'art. 3 del d.lgs. 167/2011, di trasformare, una volta acquisita la qualifica o il diploma professionale</p>	<p>Il presente articolo contiene delle misure interessanti, anche se in molti casi non sembrano destinate a produrre nuova occupazione, se non nei casi delle società a responsabilità limitata semplificata e delle start up. L'introduzione della società a responsabilità limitata semplificata era stata pensata per favorire la costituzione di società fra giovani under 35; ora cade il limite di età, cosa che potrebbe favorire la costituzione di società anche fra i lavoratori maturi che, espulsi dal mercato del lavoro in seguito alla chiusura di aziende, possono rientrarvi come titolari o soci di società, mettendo così a frutto le competenze maturate come lavoratori dipendenti. Le modifiche alla disciplina sulle start up potrebbe favorire uno strumento che al momento</p>

	<p>del contratto in apprendistato professionalizzante o di mestiere. Le intese previste dall'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011 dovranno essere depositate presso la DPL competente del territorio.</p> <p>È previsto l'obbligo di rispettare le norme del T.U. su salute e sicurezza anche per i contratti in somministrazioni.</p> <p>È modificato l'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, in materia di lavoro a tempo determinato e indeterminato degli immigrati. In particolare, il datore di lavoro può assumere un lavoratore residente all'estero solo dopo aver verificato l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.</p> <p>Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare o a svolgere tirocini formativi è determinato con decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi ogni 3 anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio.</p> <p>Le risorse residue precedentemente destinate a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa sono riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.</p> <p>All'art. 5 d.lgs. n. 109 del 2012 (norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) è inserito il comma 11 bis (nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa</p>	<p>rimane di nicchia. Significativi i provvedimenti presi per i lavoratori immigrati, compreso quello che pone un freno ai flussi dall'estero. Nel 2011, i permessi di lavoro a carattere temporaneo sono stati 1.054.659, in calo di 557mila unità rispetto all'anno precedente (-34,6%); inoltre il tasso di disoccupazione fra gli stranieri presenti in Italia è più alto rispetto ai lavoratori italiani (12,1% contro 9,5%; dato 2011). Davanti a questi numeri diventa prioritario occupare chi è già presente in Italia. La maggiorazione delle ammende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (+9,6% in prima attuazione) può essere un utile deterrente; è, però, necessario rafforzare la formazione e i controlli, anche con riferimento ai rischi di malattie professionali e di stress lavoro correlato.</p>
--	--	---

occupazione), il comma 11 ter (se cessa un rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita e il lavoratore sia presente nel territorio dal 31 dicembre 2011, la procedura di emersione di considera conclusa e al lavoratore viene rilasciato un permesso si attesa occupazione o nel caso di nuova assunzione, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato) e il comma 11 quater (il datore di lavoro nel caso del comma 11ter resta responsabile del pagamento della somma forfettaria per la richiesta di emersione).

Viene prevista la possibilità di procedere ad assunzioni congiunte presso imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario o con vincoli di parentela.

A decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale o per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.

Viene estesa a tutti la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata, finora riservata agli under 35. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto diventano società a responsabilità limitata semplificata.

Sono modificati alcuni requisiti per le start up di cui all'art. 25, co. 2, del decreto legge 179/2012, con riferimento al possesso delle azioni, alle spese in ricerca, alla percentuale di forza lavoro e alla titolarità di programmi.

<p>Art. 10 – Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali</p>	<p>I componenti in carica della COVIP assicurano la loro attività fino alla nomina degli altri componenti per l'organismo in forma ridotta. I fondi pensione che coprono rischi biometrici (morte, invalidità, longevità), nel caso in cui non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati per dar fronte agli impegni esistenti, possono procedere a rideterminarne la disciplina del finanziamento e delle prestazioni; la determina è trasmessa alla COVIP, che procede ad una valutazione delle modifiche apportate. Viene modificato il dl n. 663/1979. A partire dal 1° gennaio 2014 l'INPS subentra all'INAIL per le prestazioni economiche concernenti maternità, malattia e infortunio dei marittimi. All'art. 14 septies dello stesso decreto legge si prevede che il limite di reddito per la pensione di inabilità in favore di mutilati e degli invalidi civili, a partire dalle domande ancora non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con l'esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto fa parte. Oltre i trasferimenti erariali alle regioni destinati al SSN e al TPL, sono esclusi dalle misure di riduzione dei costi della politica delle regioni anche i trasferimenti delle politiche sociali e per la non autosufficienza.</p>	<p>Si tratta di un articolo che affronta diverse tematiche in materia previdenziale ed assistenziale. Il primo comma assicura il funzionamento della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, che è chiamata a valutare le modifiche apportate ai fondi pensione che coprono i cosiddetti rischi biometrici. Da valutare gli effetti della norma sul limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità, mentre è positiva l'esclusione dai trasferimenti per le politiche sociali e la non autosufficienza dal novero dei fondi regionali soggetti a tagli.</p>
<p>Titolo III – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (iva) e altre misure urgenti</p>		
<p>Art. 11 – Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e</p>	<p>Rinviato al 31 ottobre il termine previsto dall'art. 40, co. 1-ter, per l'aumento dell'IVA al 22%, e abrogata la clausola prevista al comma 1- quater (relativa</p>	<p>Il rinvio di tre mesi dell'incremento dell'aliquota ordinaria dell'Iva, previsto in origine al 1° luglio, è un provvedimento atteso, alla luce</p>

<p>altre misure urgenti</p>	<p>all'adozione di provvedimenti in materia fiscale e assistenziale). Recepito l'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012, che prevede la comunicazione da parte della Banca d'Italia al Mef della quota degli utili di gestioni riferibili ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Market programme attribuibili all'Italia. Tali quote sono riassegnate al capitolo di spesa per far fronte alle spese del suddetto accordo. Può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con l'emissione di ordini di pagamento. È autorizzato il contributo di 25,1 mln di euro per il quinquennio 2013 – 2017, in favore di Chernobyl Shelter Fund istituito presso la BEI. È incrementato di 17 mila euro l'autorizzazione di spesa per il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, facente parte dei Fondi multilaterali di sviluppo. I commi da 7 a 11 recano disposizioni riguardanti i territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti; smaltimento amianto. Per consentire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità, previsto dal d.l. n. 35/2013 recante disposizioni in materia di pagamenti dei scaduti delle PA, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono aumentare l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla</p>	<p>della perdurante contrazione dei consumi interni. Si tratta, però, di un rinvio che alimenta forti preoccupazioni, in quanto si somma agli altri intervenuti sull'Imu e sulla Tares. È fondamentale trovare le risorse necessarie per scongiurare un vero e proprio ingorgo fiscale che rischia di mettere in ginocchio famiglie ed imprese, visto anche l'aumento degli acconti Irpef ed Ires previsti in questo articolo. Con riferimento all'Iva, si evidenzia la necessità di avviare un confronto con le parti sociali per la ridefinizione del paniere di beni di largo consumo. L'introduzione di una accisa sulle sigarette elettroniche rischia di avere effetti collaterali, in quanto colpisce un mercato recente in via di sviluppo che ha generato numerosi posti di lavoro regolari, nonostante la concorrenza sleale praticata da competitor interni (si pensi ai tanti negozi che vendono i prodotti senza i relativi permessi e le dovute garanzie per i clienti) ed esterni (in particolare, attraverso l'e-commerce). Infine, le misure relative alle aree terremotate di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (eventi del maggio 2012) sono dovute.</p>
-----------------------------	--	--

Regione Campania non utilizzata al pagamento dei debiti ex art. 2 di n. 35 del 2013, è destinata alla copertura della parete del piano di rientro non finanziata dalle risorse stanziata a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro e del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario. Tale prestito è subordinato all'approvazione del predetto piano da parte del MIT e del MEF e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso maggiorata dagli interessi nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra Mef e Regione Campania. Dal 2014, sono applicate le maggiorazioni fiscali previste dall'art. 2, co. 86, della l.n. 191/2009 (0,15% dell'IRAP e 0,30% IRPEF).

Il MIBAC è autorizzato a erogare le restanti risorse del Fondo unico dello spettacolo.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto sull'IRPEF è fissata al 100%. Per il 2013, gli effetti saranno prodotti sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sull'IRPEF, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Per lo stesso periodo d'imposta, la misura dell'acconto dell'IRES è aumentata al 101%.

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 ed il successivo, il versamento dell'acconto sulle ritenute sugli interessi e i redditi da capitale pari al 110%.

	<p>Al d.lgs. n. 504/1995, è inserito l'art. 62-quater con rubrica "Imposta di consumo su prodotti succedanei dei prodotti da fumo". A partire dal 1° gennaio 2014 tali prodotti sono assoggettati ad un'imposta pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico. La vendita di tali prodotti è assoggettata ad autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>	
<p>Art. 12 – Copertura finanziaria</p>	<p>Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto equivalgono a 1.114,5 mln per il 2013; a 559,375 mln per il 2014; a 315,775 mln per il 2015; a 56,775 mln per il 2016, a 6,775 mln per il 2017 e un milione l'anno dal 2018. A ciò si provvede con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un totale di 220 milioni dal Fondo per il federalismo amministrativo; • 98 milioni dal Fondo per interventi strutturali di politica economica; • Un totale 1.144,6 per il quadriennio 2013 – 2016 e di un milione l'anno a partire dal 2017 con le maggiori entrate dagli acconti IRPEF IRES e sui redditi da capitale; • Un totale di 286,9 mln dal fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari; • Un totale di 270 milioni dal fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi; • 7,6 mln dal Fondo per il funzionamento ordinario delle università; 	<p>La copertura finanziaria riguarda gli articoli 1, comma 12, lettera b (bonus giovani); 2, commi 6 e 10 (tirocini e tirocini presso università); 7, comma 7 (conservazione dello stato di disoccupazione); 11, commi 1, 5, 20 e 21 (Iva, Chernobyl, acconti Irpef e Ires). Nel complesso i maggiori oneri equivalgono in totale a 2.053,2 mln di euro per gli anni dal 2013 al 2017 e di un milione di euro all'anno a decorrere dal 2018. Il posticipo di tre mesi dell'incremento dell'aliquota ordinaria Iva ha un costo stimato di un miliardo di euro.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 milioni per il 2013 e a 5,775 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 dal Fondo di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013 – 2015, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Mef. 	
Art. 13 - Entrata in vigore	Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.	La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è del 28 giugno 2013.